



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica
<https://rivista.camminodiritto.it>



SENTENZA 23/2015 DELLA CORTE COSTITUZIONALE: PARZIALE ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO PENALE DI CONDANNA

Con sentenza numero 23 del 2015 depositata in data 27 febbraio, la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 459, comma 1, del c.p.p., nella parte in cui prevede la facoltà per il querelante di opporsi - in caso di reati perseguibili a querela - alla definizione del procedimento con decreto penale di condanna.

di Alessio Giaquinto
IUS/08 - DIRITTO COSTITUZIONALE
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile
Raffaele Giaquinto

Publicato, Venerdì 6 Marzo 2015

PREMESSA: IL DECRETO PENALE DI CONDANNA

Il **decreto penale di condanna**, in base all'art. 459 del codice di procedura penale, è il provvedimento motivato che il Magistrato del pubblico ministero, indicando la misura della pena, può richiedere al Giudice per le indagini preliminari, quando ritenga applicabile soltanto una pena pecuniaria nei procedimenti per reati perseguibili sia d'ufficio che a querela, **se il querelante non ha dichiarato di opporvisi**.

Il giudice può accogliere o meno la richiesta e, in quest'ultimo caso, qualora non pronunci sentenza di proscioglimento, restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie. (1)

LA VICENDA CHE HA DATO CAUSA ALLA SENTENZA

Il Giudice per le indagini preliminari del **Tribunale ordinario di Avezzano** ha sollevato questione di legittimità costituzionale con ordinanza del 7 agosto 2013, rilevando il **contrasto dell'art. 459, comma 1 (2), cod. proc. pen.** con gli **artt. 3** (Eguaglianza), **111** (Giusto processo) e **112** (Obbligatorietà dell'azione penale) **della Costituzione**. Il contrasto rilevato è relativo alla parte in cui l'articolo del c.p.p. citato prevede "la facoltà del querelante di opporsi - in caso di reati perseguibili a querela - alla definizione del procedimento con l'emissione di decreto penale di condanna" (3).

Il **reato oggetto del giudizio**, nel quale è stato eccepito il contrasto costituzionale, è quello di cui all'art. 388, terzo e quarto comma, del codice penale (ovvero, al comma 3, "Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo" e, al comma 4, "[...] se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia" o "[...] se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa" (4)), che ha portato il magistrato del pubblico ministero a depositare **richiesta di emissione del decreto penale di condanna**, benché fosse **già stata espressa l'opposizione** allo stesso da parte del querelante, così come concesso ex art. 459, comma 1, c.p.p., e contestualmente a sollevare la questione di legittimità costituzionale.

LE RAGIONI DELLA PROCURA A FAVORE DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ

Contrasto con l'articolo 3 Cost. - Secondo quanto evidenziato dalla Procura che ha eccepito la questione, rileva in primo luogo il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sia

sotto il profilo della **irragionevolezza della disposizione** che sotto il profilo della **violazione del principio di uguaglianza**, in quanto - a detta della Procura - il diritto attribuito al querelante di opporsi all'emissione del decreto penale **non corrisponderebbe ad alcun interesse giuridicamente apprezzabile**, ovvero un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico. Infatti, la persona offesa dal reato non è portatrice di un interesse all'applicazione di un certo rito ma, in primis, dell'interesse a che venga dichiarata la responsabilità penale dell'autore del reato, interesse che viene soddisfatto sia che questa venga accertata con una sentenza a seguito di un qualsiasi altro rito, anche speciale, sia con il rito ex art. 459 e ss. del codice di rito. In secundis, emerge l'interesse della persona offesa al risarcimento dei danni patrimoniali e non conseguenti al reato, interesse che può non essere soddisfatto al termine del procedimento con decreto penale, ma neppure - e qui rileva anche la "discriminazione" tra procedimenti, lesiva del 3 Cost. - al termine di un procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento).

Così, "il querelante non vede lesa alcun suo diritto dalla definizione del procedimento a mezzo del rito di cui all'art. 459 c.p.p., visto che detto rito si conclude con l'applicazione di una sanzione penale nei confronti del responsabile e che, in ogni caso, è garantita la tutela risarcitoria in sede civile come avviene anche in caso di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen."

Contrasto con l'art. 111 Cost. - L'applicazione del 459, comma 1, c.p.p., contrasterebbe inoltre con la ragionevole durata del processo poichè, con l'opposizione all'emissione del decreto penale di condanna, si andrebbe ad instaurare un processo con rito ordinario in contrasto sia con inalienabili esigenze di speditezza del processo - dilatandone i tempi in modo irragionevole -, sia con il carattere deflattivo del rito speciale de quo e sarebbe, inoltre, confliggente con l'art. 101 Cost. "in quanto sottrarrebbe al pubblico ministero la titolarità dell'esercizio dell'azione penale".

Contrasto con l'art. 112 Cost. - Secondo il rimettente, l'opposizione a decreto penale violerebbe il principio di obbligatorietà dell'azione penale, che non ammetterebbe deroghe "né con riferimento all'esercizio dell'azione né con riferimento alle modalità di esercizio della stessa" circoscrivendo l'ambito di quest'ultima per dare spazio alla facoltà di opposizione concessa al querelante. In relazione alla modalità di esercizio dell'azione penale inoltre, si rileva che l'ordinamento processuale rimette la scelta del rito esclusivamente all'ufficio del pubblico ministero, in presenza dei presupposti di legge previsti per i singoli riti, rilievo cui fanno eccezione solo il rito abbreviato (che è optato dall'imputato) e il "patteggiamento" (altrettanto concordato con l'imputato), dove non rileva l'impulso del querelante, ed è un ulteriore motivo per cui la deroga, all'interno del 459 sul decreto penale, non avrebbe ragion d'essere.

Secondo la Procura rimettente, l'intervento del legislatore del 1999 (che ha modificato il 459 c.p.p.) sarebbe sconfinato nel potere di scelta circa le modalità di esercizio dell'azione penale che la Costituzione attribuisce al magistrato del pubblico ministero, poiché il querelante ha una mera facoltà di impulso che si caratterizza come condizione di procedibilità per certi fatti-reato ma che, una volta azionata questa facoltà, "il processo è sottoposto a tutte le prerogative costituzionali inerenti l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero ed alle garanzie di cui all'art. 111 Cost."

LA RICHIESTA DI RIGETTO E LE RAGIONI DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

L'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto in questo caso il rigetto della questione di costituzionalità eccependo l'assenza dei rilievi compiuti dalla Procura rimettente.

Secondo l'Avvocatura, l'opposizione a decreto penale di condanna consentirebbe al querelante di tutelare il suo interesse al risarcimento del danno, poiché prima della formulazione della richiesta di decreto penale - non essendo stata ancora esercitata l'azione penale - non gli sarebbe possibile costituirsi parte civile.

L'Avvocatura inoltre non ritiene lesivo della ragionevole durata del processo la facoltà di opposizione del querelante, "mirando a conservare l'interesse della persona offesa alla soddisfazione della sua pretesa risarcitoria altrimenti destinata ad essere inappagata".

Le motivazioni dell'Avvocatura appaiono, ad una lettura più approfondita della sentenza, poco concrete. Infatti, questa si oppone all'accoglimento della domanda ribadendo che l'ordinamento giuridico attribuisce al querelante un potere di impulso processuale, ma nulla rileva in fatto di potere di determinare le modalità di svolgimento del processo - che il querelante infatti non ha (ex art. 101 Cost.) - che quindi giustificerebbe l'opposizione a decreto penale di condanna ex (ormai vecchio) 459, comma 1, cod. proc. pen.

ACCOGLIMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE PER CONTRASTO AGLI ARTICOLI 3 E 111 DELLA COSTITUZIONE

La Corte costituzionale, dopo aver riassunto le posizioni delle parti, rileva la **fondatezza della questione in relazione agli articoli 3 e 111** della Costituzione.

Infatti, al contrario di quanto sostenuto dall'Avvocatura circa la lesione del diritto al risarcimento da parte del querelante, la Corte ricorda che **«l'eventuale impossibilità per il danneggiato di partecipare al processo penale non incide in modo apprezzabile sul**

suo diritto di difesa e, ancor prima, sul suo diritto di agire in giudizio, poiché resta intatta la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento del danno nella sede civile, traendone la conclusione che ogni "separazione dell'azione civile dall'ambito del processo penale non può essere considerata come una menomazione o una esclusione del diritto alla tutela giurisdizionale", essendo affidata al legislatore la scelta della configurazione della tutela medesima, in vista delle esigenze proprie del processo penale (sentenze n. 443 del 1990, n. 171 del 1982 e n. 166 del 1975)».

Inoltre, il confronto compiuto con il cd. patteggiamento è, secondo la Corte costituzionale, incoerente, in quanto in esso non si avrebbe la facoltà per il querelante di interdire tale rito come nel decreto penale di condanna, dovendo invece procedere in sede civile alla richiesta di soddisfazione del proprio interesse al risarcimento del danno, non rilevando la diversità tra i due riti. Inoltre, la disciplina ex art. 459, comma 1, c.p.p., non esclude che il procedimento sfoci nel patteggiamento ex art. 444 c.p.p., con la conseguenza che verrebbe egualmente negato, se si dovesse seguire l'impostazione dell'Avvocatura, il diritto al risarcimento.

Secondo la Corte, la facoltà per il querelante di opporsi alla definizione del giudizio con decreto penale non è giustificata neppure dal suo interesse a veder riconosciuta la responsabilità penale dell'autore del reato, in quanto anche il decreto in oggetto è finalizzato a tale accertamento: questo senza che sia necessaria la costituzione di parte civile, partecipando al procedimento ex art. 90 cod. proc. pen. con, per usare le parole della Consulta, "forme di adesione all'attività del pubblico ministero", caratterizzate dalla facoltà di presentare memorie e indicare elementi di prova.

La Corte, infine, contraddice persino l'ipotesi per la quale si vorrebbe il querelante portatore di un interesse a veder definito il giudizio senza il decreto penale, identificandolo nella possibilità attribuita al querelante stesso di rimettere la querela. Infatti la norma così posta (459 c.p.p.) sarebbe intrinsecamente contraddittoria, non avendo il legislatore fornito la stessa possibilità all'ipotesi in cui avvenga invece il patteggiamento tra magistrato del pubblico ministero e imputato.

L'ampliamento dunque della facoltà di opporsi all'emissione di un decreto penale di condanna anche per i reati a querela è, secondo la Consulta, irrazionale e non supportato da un interesse giuridicamente rilevante del querelante o della persona offesa e viola gli artt. 3 e 111 della Costituzione, rimanendone assorbita la censura - sollevata anch'essa dal rimettente - circa la violazione dell'art. 112 della Costituzione.

(1) Vedi art. 459 cod. proc. pen e A. Dalia - M. Ferraioli, Manuale di diritto processuale penale, ottava edizione, 2013, CEDAM; (2) Comma così come sostituito dall'art. 37, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, recante "Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense."; (3) Vedi Corte cost. n. 23/2015, allegata; (4) Vedi art. 388, comma 3 e 4, codice penale.
